

STATUTO

"UNIVERSIIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: UDINE UD VIA CIVIDINA 41/A
Numero REA: UD - 197834
Codice fiscale: 01818390302
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-03-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n. 21051 di Rep. e n. 16378 di Racc.

**UNIVERSIIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
STATUTO SOCIALE**

TITOLO I

DENOMINAZIONE SEDE DURATA

ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE - SEDE - MODELLO SOCIETARIO

1.1 È costituita, ai sensi della Legge 381/1991, la Società cooperativa denominata

UNIVERSIIS SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE.

1.2 La società ha sede nel Comune di Udine, all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle Disposizioni di Attuazione del codice civile.

1.3 L'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2519, primo comma, e dell'articolo 2365, secondo comma, ha facoltà di istituire, trasferire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale nel territorio nazionale e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative, anche presso terzi.

1.4 Il domicilio dei soci per quanto riguarda i rapporti con la cooperativa, ivi compreso l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata o e-mail, per le comunicazioni previste dal presente statuto, sarà quello indicato nel libro dei soci. Il socio è obbligato a comunicare tempestivamente alla cooperativa le variazioni del proprio domicilio nonché del proprio indirizzo di posta elettronica certificata o di e-mail.

1.5 Tutte le comunicazioni previste dal presente statuto ovvero dalla legge nella forma di lettera raccomandata A.R. potranno essere eseguite a mezzo di posta elettronica certificata, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria, purché la società sia in grado di verificare, mediante elenco fornito dal fornitore degli accessi internet (provider) che i destinatari abbiano ricevuto la comunicazione.

ARTICOLO 2 DURATA

2.1 La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 (trentuno dicembre duemilasettanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria prima della scadenza del termine stesso. È escluso in questo caso il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 3 SCOPO MUTUALISTICO

3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità prevalente senza fini di speculazione privata, secondo quanto previsto dagli articoli 2512 - 2514 del codice civile.

3.2 Lo scopo principale che la Cooperativa intende perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della Legge 381/91 nonché della L.R. 20/2006.

3.3 La cooperativa, in quanto cooperativa sociale, si avvale delle disposizioni di cui all'articolo 111-septies delle disposizioni attuative e transitorie del codice civile.



M. Mazzola

3.4 La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio-economico e culturale della comunità deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese e altre imprese sociali e organismi del Terzo Settore su scala locale, nazionale ed internazionale.

3.5 La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la Cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro.

3.6 I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui all'articolo 2516 del codice civile, dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria.

3.7 La Cooperativa può sempre operare anche con terzi non soci.

ARTICOLO 4 OGGETTO SOCIALE

4.1 Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto le seguenti attività svolte stabilmente o temporaneamente in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o Privati in genere a favore di tutte le persone in situazione di svantaggio ed in stato di disagio sociale sia temporaneo che permanente:

- la progettazione, il coordinamento e l'erogazione di servizi sociali, sanitari infermieristici, educativi, scolastici, di animazione, di riabilitazione, di cura e vigilanza, di assistenza generica, domiciliare, integrata, medica e specialistica, di sostegno, di accompagnamento e di trasporto a favore di tutte le persone in stato di bisogno, in particolare di anziani, di malati, di portatori di handicap, di invalidi fisici, psichici e sensoriali, di minori, extra comunitari e rifugiati politici, e di tutte le persone in stato di disagio sociale temporaneo e permanente, svolti presso il domicilio dell'utente oppure presso strutture residenziali, comunità, scuole, centri diurni e di accoglienza;

- la costruzione, la ristrutturazione finalizzata alla gestione, nonché la gestione, integrale o parziale, nei limiti di seguito precisati, di residenze sanitarie assistenziali, case di riposo, case di cura, case albergo, case protette, comunità alloggio, residenze per anziani e disabili, comunità per minori, centri per l'infanzia, asili, centri diurni e di riabilitazione, hospice, appartamenti assistiti, ed altre strutture residenziali e semiresidenziali di tipologia similare con denominazioni anche diverse in quanto normate da dispositivi di legge regionali, in conto proprio ed in conto terzi;

- l'erogazione di tutti i servizi necessari e connessi al funzionamento ed alla fruizione dei servizi di cui sopra, quali servizi alberghieri, di cucina e di ristorazione svolti presso le strutture ed i servizi stessi, presso centri cottura propri o di terzi, compresi servizi di catering e di consegna pasti, servizi di pulizie generali e speciali, di lavanderia, stireria e guardaroba, di manutenzione di immobili, di impianti e del verde, vigilanza, portierato, guardiania, centralino, trasporti di utenti ed attrezzature, telesoccorso, teleassistenza. Quanto sopra quale attività complementari dei servizi socio-assistenziali e sanitari

in genere, che rimangono attività prevalenti e caratterizzanti;

- la gestione di attività a carattere ludico, ricreativo ed animativo, di turismo sociale, di organizzazione di soggiorni estivi e di centri vacanza, e di gestione di informa anziani ed informa giovani;
- l'attività di formazione e di consulenza, progettazione e sviluppo di sistemi per la gestione delle attività di cui sopra;
- l'attività di sostegno psicologico e di appoggio alle famiglie dei soggetti in stato di bisogno per favorirle nella conoscenza delle problematiche e nella cura del familiare al fine di una migliore integrazione sociale della persona;
- attività di sensibilizzazione e di animazione della comunità e della cittadinanza attraverso iniziative culturali, convegni, seminari, corsi di formazione sulle tematiche relative alle persone in stato di bisogno o debolezza, servizi indirizzati al miglioramento del benessere della collettività;
- attività di promozione di rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone in stato di bisogno o debolezza e di affermazione dei loro diritti;
- attività di ricerca in campo sociale, in tutti gli ambiti sociali ed assistenziali sopra elencati in autonomia o in collaborazione con altri enti, pubblicazioni, progetti specifici.

4.2 Sempre ed esclusivamente ai fini del conseguimento degli scopi sopra indicati, la Cooperativa, in via non prevalente e con esclusione delle attività riservate e previste dal D. Lgs. 385/1993, dal D. Lgs. 24.2.1998 n. 58 e di tutte le attività riservate dalla legge a professionisti iscritti in appositi albi, potrà effettuare tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie utili al raggiungimento degli scopi sociali principali, stipulare contratti di finanziamento, mutui, concedendo le relative garanzie anche reali. A tal fine la Cooperativa può:

- dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici e consorzi allo scopo di consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
 - concedere avalli cambiari e fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l'ottenimento del credito dei soci;
 - partecipare ad Enti, Società, Consorzi di Garanzia Fidi ed alle organizzazioni aventi per scopo la promozione sociale o il coordinamento e l'agevolazione dell'accesso al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilità di mezzi finanziari a breve, medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie fidejussorie;
 - aderire a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile;
 - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed ammodernamento aziendale ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative.
- 4.3 La cooperativa si propone altresì di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale principale, il tutto a norma dell'articolo 12 della Legge n. 127/71 e successive modificazioni, e con l'espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. In particolare, in conformità



M. Mancuso

alle vigenti deliberazioni C.I.C.R., in relazione all'articolo 11 del D.lgs. 385/93, ed alle altre norme in materia, ai soci iscritti nel Libro Soci da almeno novanta giorni potrà essere richiesta la concessione di finanziamenti alla cooperativa, con obbligo di rimborso a carico della stessa, secondo le modalità ed i termini dell'apposito regolamento interno, approvato dalla assemblea ordinaria ai sensi del presente statuto, che avrà valore di proposta contrattuale.

TITOLO III
FUNZIONAMENTO MUTUALISTICO
ARTICOLO 5 RAPPORTO MUTUALISTICO

5.1 Il conferimento dell'opera dei soci ha ordinariamente luogo quale concreta attuazione del rapporto sociale intercorrente con la partecipazione alla cooperativa.

In ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare delle disposizioni di cui alla Legge n. 142/2001, il conferimento dell'opera dei soci cooperatori è disciplinato secondo le forme stabiliti dal regolamento interno, ivi comprese la forma subordinata, la forma autonoma o professionale, la forma della collaborazione nonché ogni altra forma, ivi compresa quella associativa, consentita dalla legislazione vigente. In tali casi il regolamento interno dovrà stabilire una specifica disciplina e remunerazione per ciascuna forma di prestazione dell'attività lavorativa da parte dei soci.

5.2 Tenuto conto della prevalente natura sociale del rapporto instaurato tra il socio lavoratore e la cooperativa nonché della preminenza dei risultati economici e dell'andamento gestionale ed economico della cooperativa stessa, la remunerazione delle prestazioni dei soci dovrà quindi essere compatibile con le risultanze del bilancio ed eventualmente compensata.

Il trattamento economico corrisposto ai soci durante l'esercizio sociale sarà pertanto rapportato alla quantità ed alla qualità delle effettive prestazioni di lavoro dagli stessi conferite alla cooperativa secondo i criteri fissati dallo specifico regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci ai sensi del presente statuto, che disciplinerà le modalità di prestazione delle attività lavorative secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

5.3 Il trattamento economico corrisposto ai soci lavoratori durante l'esercizio, anche in conformità al regolamento interno adottato, potrà essere quindi integrato nel corso ovvero al termine dell'esercizio stesso mediante il ristorno dell'avanzo o del disavanzo della gestione mutualistica che saranno determinati al netto di tutti i costi e gli oneri di competenza, ivi compresi gli ammortamenti e gli oneri finanziari.

TITOLO IV SOCI COOPERATORI
ARTICOLO 6 SOCI COOPERATORI ORDINARI

6.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

6.2 Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire e che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

6.3 L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica

della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

6.4 In deroga a quanto precede, così come previsto dall'articolo 14 della Legge n. 59/1992 possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

6.5 Possono essere ammesse altresì come soci cooperatori le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

6.6 In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza o in contrasto con la Cooperativa.

ARTICOLO 7 - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI COOPERATORI

7.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'articolo 6) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

7.2 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguitamento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

7.3 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

7.4 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- c) le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

7.5 Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dal presente statuto anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

7.6 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative alle assemblee ordinarie eccezion fatta per le deliberazioni di nomina delle cariche sociali. Il socio appartenente alla categoria dei soci speciali non può rappresentare altri soci.

7.7 I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

7.8 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui



Andrea

Marta

agli articoli 2422 e 2545 bis del codice civile.

7.9 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 13 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

7.10 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 14 del presente statuto e dalla legge in generale:

a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria; il mancato adeguamento agli standard produttivi. Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

7.11 Alla data di scadenza del periodo di formazione, od inserimento, che non potrà avere una durata superiore a cinque anni, il socio speciale, qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci cooperatori ordinari, deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 8 del presente statuto. Il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento interno della cooperativa e dalla delibera di ammissione, abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

7.12 La deliberazione di ammissione a socio cooperatore ordinario deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

ARTICOLO 8 DOMANDA DI AMMISSIONE

8.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita e codice fiscale nonché l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata o indirizzo e-mail da iscrivere sul libro dei soci ai fini delle comunicazioni sociali;
- b) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà essere inferiore al limite minimo fissato dalla legge; il numero delle azioni da sottoscrivere è disciplinato dal successivo art.9;
- c) la qualifica di socio cooperatore che intende rivestire;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, il regolamento interno e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

e) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria prevista dal presente statuto, e contenuta nell'articolo 64;

f) ogni altra notizia richiesta dall'Organo amministrativo ai fini del coordinamento con le finalità mutualistiche del presente statuto.

8.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, l'ubicazione dell'attività, il numero di codice fiscale e di partita IVA;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda, che dovrà essere il rappresentante legale della stessa.

8.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dai precedenti articoli 6 e 7.

8.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 6 e 7, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

8.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

8.6 L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea, con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

8.7 Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 9 CONFERIMENTI E AZIONI DEI SOCI COOPERATORI

9.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative del valore di euro 51,64 (cinquantuno virgola sessantaquattro).


9.2 Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 30 (trenta), fatta eccezione per i soci volontari, che possono sottoscrivere anche una sola azione, ed i soci di cui al precedente articolo 7.4, per i quali si rimanda allo specifico regolamento interno.

9.3 Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge.

9.4 Ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile viene esclusa l'emissione dei titoli azionari.

ARTICOLO 10 VINCOLI SULLE AZIONI E LORO ALIENAZIONE

10.1 Le azioni sono sempre nominative non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli amministratori.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

10.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni relativamente ai requisiti. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

10.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

10.4 Il provvedimento che nega l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 64.

ARTICOLO 11 OBBLIGHI DEL SOCIO

11.1 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:
 - del capitale sottoscritto;
 - della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) a partecipare all'attività sociale per la sua intera durata, salvo il verificarsi di una delle cause previste dal presente statuto per la perdita della qualità di socio;
- d) a contribuire alle spese di gestione e di amministrazione in rapporto ai servizi goduti e conformemente alle decisioni assunte dagli organi sociali competenti;
- e) a non svolgere attività concorrente con quella della cooperativa;
- f) a non essere soci in altre società, anche cooperative, o consorzi che esercitino un'attività concorrente con quella della cooperativa, salvo la preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

11.2 Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci, ivi compreso l'eventuale indirizzo P.E.C. o e-mail per le comunicazioni previste dal presente statuto, è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

11.3 Il versamento del capitale sociale sottoscritto, dell'eventuale sopraprezzo e dell'eventuale tassa di ammissione dovrà essere effettuato in un'unica soluzione all'atto dell'ammissione o ratealmente nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e comunque non oltre 36 (trentasei) mesi dalla data della deliberazione di ammissione.

11.4 La disposizione di cui al comma precedente si applica anche agli aumenti del capitale sottoscritto dai soci durante l'esistenza della Cooperativa.

ARTICOLO 12 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

12.1 La qualità di socio si perde:

- a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- b) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ARTICOLO 13 RECESSO DEL SOCIO

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) per altri gravi comprovati motivi;
- d) il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo, o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.

13.2 Il recesso non può essere parziale.

13.3 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata da comunicare alla società.


13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimo il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse della società. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 64 entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

13.5 Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e Società, a discrezione dell'Organo Amministrativo e su espressa richiesta dell'interessato, il recesso potrà avere effetto con la chiusura dell'esercizio in corso.

ARTICOLO 14 ESCLUSIONE

14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o comunque non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, non abbia prodotto la richiesta di recesso di cui all'articolo precedente;
- b) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali;
- c) che previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o dei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o comunque contraria agli interessi sociali con la Cooperativa;
- e) che violi i principi di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto sociale, nel rapporto mutualistico e nei rapporti in generale con la società;
- f) che non adempia, senza giustificato motivo e previa intimazione dell'organo amministrativo, agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa;
- g) che danneggi moralmente o materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci;
- h) che cessi il rapporto di lavoro per qualsivoglia motivazione;



Pozzani

i) per il quale risulti impossibile il mantenimento del rapporto mutualistico per motivate necessità di riduzione dell'organico lavorativo a causa di ristrutturazioni, riorganizzazioni, riconversioni dell'attività, ovvero per stati di crisi e/o difficoltà di mercato.

Costituiscono inoltre causa di esclusione, nei casi e con le modalità previste dal regolamento interno di cui all'articolo 6 della Legge 142/2001, la cessazione del rapporto di lavoro afferente la prestazione mutualistica nonché le situazioni di grave inadempimento nell'espletamento dell'attività lavorativa come identificate dal medesimo regolamento interno.

L'Organo amministrativo potrà, preventivamente all'adozione della deliberazione di esclusione, invitare il socio, a mezzo lettera raccomandata, a regolarizzare la sua situazione od a rimuovere le cause di inadempimento, fissando un termine per la regolarizzazione o per la rimozione delle cause di inadempimento. In tali casi, trascorso il termine fissato, l'Organo Amministrativo, riscontrata la permanenza dell'irregolarità o dell'inadempimento, potrà deliberare l'esclusione del socio.

14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 64 entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori. Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ARTICOLO 15 LIQUIDAZIONE

15.1 I soci receduti od esclusi e gli eredi o legatari, nonché i soci diversi da persona fisica in stato di scioglimento, hanno diritto al rimborso esclusivamente delle azioni per l'importo effettivamente versato, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

15.2 La liquidazione comprende il rimborso delle azioni per l'importo effettivamente versato, eventualmente rivalutato a norma di legge e del presente statuto, oppure, in presenza di perdite, nella minor somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

La richiesta di rimborso dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'articolo 2545 - quinque, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

ARTICOLO 16 MORTE DEL SOCIO - SCIOLGIMENTO DI SOCIO DIVERSO DA PERSONA FISICA

16.1 In caso di morte del socio il rapporto sociale e mutualistico si sciogliono. Gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.

16.2 Gli eredi e i legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

16.3 Gli eredi o i legatari, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di

tale designazione si applica l'articolo 2347, secondo e terzo comma, del codice civile.

16.4 Nel caso di scioglimento del socio persona giuridica o comunque diverso da persona fisica, i liquidatori hanno diritto di chiedere e di ottenere dalla cooperativa la restituzione delle azioni sottoscritte e liberate con le modalità e nella misura stabilite dall'articolo 15.

ARTICOLO 17 TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO, RESPONSABILITÀ DEI SOCI CESSATI

17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci reeduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 14.1, lettere b), c), d), e), f) e g) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

17.3 La Cooperativa può in ogni caso compensare il debito derivante dal rimborso delle azioni, o dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni o da prestazioni fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile, nonché qualunque credito vantato dalla cooperativa nei confronti del socio cessato per qualsivoglia motivo.

17.4 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il rescissivo o la esclusione hanno avuto effetto.

17.5 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V SOCI VOLONTARI

ARTICOLO 18 REQUISITI


18.1 Ai sensi dell'articolo 2 della Legge 381/1991, possono essere ammessi come soci volontari coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

18.2 Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

ARTICOLO 19 DOMANDA DI AMMISSIONE

19.1 Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale nonché l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata o indirizzo e-mail da iscrivere sul libro dei soci ai fini delle comunicazioni sociali;
- la dichiarazione di conoscere, accettare ed attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;



Mario Guillo

Aleksa

- il numero delle azioni che intendono sottoscrivere, in misura comunque non inferiore a 1 (una) né superiore al limite massimo stabilito dalla legge per i soci cooperatori;
- la precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

19.2 Sull'accettazione della domanda è competente a decidere l'Organo amministrativo, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

19.3 In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

ARTICOLO 20 OBBLIGHI DEL SOCIO VOLONTARIO

20.1 Il socio volontario ha gli obblighi di cui al precedente articolo 11; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

20.2 Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti dal precedente articolo 14, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

20.3 Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

TITOLO VI SOCI FINANZIATORI

CAPO I - DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

ARTICOLO 21 NORME APPLICABILI

21.1 Oltre ai soci cooperatori di cui al Titolo IV del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'articolo 2526 del codice civile.

21.2 Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'articolo 4 della Legge n. 59/1992, nonché gli azionisti di partecipazione cooperativa di cui agli articoli 5 e 6 della stessa legge.

21.3 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

CAPO II SOCI SOVVENTORI

ARTICOLO 22 SOCI SOVVENTORI

22.1 Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Organo amministrativo, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 della Legge n. 59/1992, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 23 CONFERIMENTO E AZIONI DEI SOCI SOVVENTORI

23.1 I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale denominata Fondo per il potenziamento aziendale.

23.2 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o credi-

ti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero). Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a dieci.

23.3 La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'articolo 2346 del codice civile.

ARTICOLO 24 ALIENAZIONE DELLE AZIONI DEI SOCI SOVENTORI

24.1 Le azioni dei soci soventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo. Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'Organo amministrativo il proposito acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

24.2 In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicare altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

ARTICOLO 25 DELIBERAZIONE DI EMISSIONE

25.1 L'emissione delle azioni destinate ai soci soventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Organo amministrativo, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso;
- f) le modalità di emissione dei titoli.

ARTICOLO 26 RECESSO DEI SOCI SOVENTORI

26.1 Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile, ai soci soventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'organo amministrativo in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

26.2 Ai soci soventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.


CAPO III - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

ARTICOLO 27 AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

27.1 Con deliberazione dell'Organo Amministrativo, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 della legge n. 59/1992. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

27.2 L'Organo amministrativo, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- b) la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali;
- c) i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.



A handwritten signature "Alberto Martini" is written vertically.

27.3 Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive o presso altro ente competente. Il valore di ciascuna azione è di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

27.4 Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

27.5 Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 (due) punti rispetto a quella dei soci cooperatori.

27.6 All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

27.7 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

27.8 I possessori di azioni di partecipazione cooperativa, sono obbligati:
a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità nei termini previsti in sede di emissione;
b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

ARTICOLO 28 RECESSO

28.1 Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito in sede di emissione delle azioni medesime.

CAPO IV - STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

ARTICOLO 29 STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

29.1 Possono essere ammessi come soci finanziatori della Cooperativa, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile, i sottoscrittori di altri strumenti finanziari, oltre a quelli previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge n. 59/1992 e di cui ai precedenti Capi II e III.

ARTICOLO 30 CONFERIMENTO E AZIONI DEI SOCI FINANZIATORI

30.1 I conferimenti dei soci finanziatori, di cui al presente Capo, sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

30.2 I conferimenti possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero). Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a uno.

ARTICOLO 31 MODALITÀ DI EMISSIONE DELLE AZIONI

31.1 L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori, di cui al presente Capo, deve essere disciplinata con deliberazione dell'Organo Amministrativo, con la quale devono essere stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione; le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli articoli 2524 e 2441 del codice civile e in considerazione dei limiti disposti per i soci cooperatori dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 del codice civile, autorizzazione che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori stessi.

31.2 Ai soci finanziatori, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile, è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte; i voti non devono superare il terzo dei voti spettante all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

ARTICOLO 32 DIRITTI PATRIMONIALI

32.1 Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dall'Organo amministrativo. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci cooperatori.

32.2 La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 del codice civile.

32.3 La delibera di emissione può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

32.4 La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

32.5 In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

ARTICOLO 33 RECESSO DEI SOCI FINANZIATORI

33.1 Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.

33.2 In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dall'articolo 2437-bis e seguenti del codice civile, per un importo corrispondente al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.


TITOLO VII

AZIONI

ARTICOLO 34 CAPITALE SOCIALE

34.1 Il capitale sociale della cooperativa è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di azioni sociali nominative del valore nominale ciascuna di euro 51,64 (cinquantuno virgola sessantaquattro), detenute dai soci cooperatori; il valore nominale complessivo delle azioni detenuto da ciascun socio cooperatore, diverso dal socio volontario, non può essere in alcun caso inferiore ad Euro 1.549,20 (millecinquecentoquarantanove virgola venti centesimi), equivalenti a n. 30 (trenta) azioni, né superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- dagli altri strumenti finanziari partecipativi rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore nominale di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) detenute dai soci finanziatori e attuati dalla cooperativa ai sensi di leg-

ge e del presente statuto.

34.2 I limiti di partecipazione al capitale sociale non si applicano nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti e ai conferimenti effettuati dai soci diversi dalle persone fisiche, dai soci sovventori e dai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ARTICOLO 35 AZIONI

35.1 Le azioni sono sempre nominative, e sono soggette ai vincoli di cui all'articolo 10 dello statuto. Le azioni emesse a favore dei soci finanziatori e dei soci sovventori a fronte della costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico e dai fondi per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 della Legge n. 59/1992, sono nominative e liberamente trasferibili.

TITOLO VIII

OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

ARTICOLO 36 OBBLIGAZIONI

36.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

36.2 L'assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

36.3 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII, capo V, del Libro V del codice civile.

ARTICOLO 37 STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

37.1 La cooperativa può emettere strumenti finanziari non partecipativi, diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso comunque il voto nell'assemblea generale dei soci e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi.

37.2 L'emissione di strumenti finanziari è deliberata dall'Organo amministrativo; che approva pure il regolamento che stabilisce:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di collocamento e di circolazione dei titoli;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

37.3 All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune nonché alle assemblee speciali degli altri portatori di strumenti finanziari si applica quanto previsto dalle norme di legge ed in particolare dall'articolo 2541 del codice civile.

TITOLO IX

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 38 ELEMENTI COSTITUTIVI

38.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;

- 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- 3) dai conferimenti effettuati dagli azionisti di partecipazione cooperativa;
- 4) dai conferimenti effettuati dagli altri soci finanziatori;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 39 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 11;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori) formate ai sensi dell'articolo 39;
- f) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

38.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

38.3 Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

ARTICOLO 39 BILANCIO DI ESERCIZIO


39.1 L'esercizio sociale va dal giorno primo gennaio al giorno trentuno dicembre di ogni anno.

39.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio, corredandolo, se del caso, con la relazione sulla gestione che dovrà contenere:

- le indicazioni di incidenza della mutualità previste dall'articolo 2513 del codice civile;
- le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci, a norma dell'articolo 2528 del codice civile;
- l'indicazione specifica dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, a norma dell'articolo 2545 del codice civile;
- i dati relativi all'attività svolta con i soci, a norma dell'articolo 2545-sexies del codice civile;
- ogni altra indicazione richiesta da norme di legge.

39.3 L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nella misura prevista dalla legge;
- c) ricorrendone i presupposti, un'eventuale quota a titolo di ristorno anche mediante emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2525 codice civile;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici e al fine di garantire il godimento delle agevolazioni tributarie;



Giuliano Ricchetti

Michele

f) un'eventuale quota per finalità di pubblica utilità o per iniziative aventi finalità sociali;

g) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal presente statuto;

h) la restante parte a riserva straordinaria.

L'assemblea può sempre deliberare, in deroga alle precedenti disposizioni, che la totalità degli utili netti di bilancio venga devoluta al fondo di riserva legale indivisibile, detratta la sola quota di cui alla precedente lettera b).

I ristorni saranno ripartiti tra i soci cooperatori, in proporzione alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento interno approvato ai sensi del successivo articolo 67.

Il dividendo ai soci cooperatori potrà essere deliberato nel solo caso in cui il rapporto tra patrimonio netto e complessivo indebitamento della società sia superiore ad un quarto.

È fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti percentuali in più rispetto al limite massimo consentito dalla legislazione vigente per garantire il godimento delle agevolazioni tributarie.

Il dividendo ai soci sovventori potrà essere deliberato in misura non superiore a due punti percentuali in più rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori.

TITOLO X

ASSEMBLEA DEI SOCI E ASSEMBLEE SPECIALI ARTICOLO 40 QUALIFICAZIONE E COMPETENZE

40.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

40.2 L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio e destina gli utili;

b) procede alla nomina degli Amministratori, previa determinazione del numero;

c) procede alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed ai Sindaci;

e) approva i regolamenti interni;

f) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

g) approva gli statuti di attuazione dei programmi pluriennali per lo sviluppo o l'ammodernamento aziendale;

h) delibera l'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;

i) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto. L'assemblea ordinaria si riunisce inoltre ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci.

Qualora siano stati emessi strumenti finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale di ciascuna categoria è disciplinata dall'articolo 2541 del codice civile.

40.3 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

a) le modifiche dello statuto, salvo quanto delegato dal presente statuto all'organo amministrativo;

- b) la proroga della società;
- c) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- d) lo scioglimento anticipato;
- e) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- f) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

ARTICOLO 41 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

41.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando ricorrono le ipotesi di cui all'articolo 2364, secondo comma, del codice civile, l'assemblea annuale potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

41.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia.

41.3 L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su delibera del Consiglio di Amministrazione.

41.4 La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà effettuata mediante avviso scritto da affiggere nei locali della sede sociale e delle sedi periferiche e da comunicare a mezzo lettera - ovvero a mezzo mail secondo quanto previsto dai precedenti articoli 1.4 ed 1.5 - ai soci, agli amministratori ed ai membri del Collegio Sindacale almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

41.5 In aggiunta a quanto sopra, è ammessa la convocazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o su uno dei seguenti quotidiani nazionali: Il Sole 24 Ore, Il Corriere della Sera, Italia Oggi, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

41.6 L'avviso di convocazione dovrà indicare l'elenco degli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

41.7 Il Consiglio di Amministrazione, a sua discrezione ed in aggiunta a quella obbligatoria nel comma 41.4 potrà usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ARTICOLO 42 ASSEMBLEE DI SECONDA ED ULTERIORE CONVOCAZIONE


42.1 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda ed ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

42.2 Le assemblee in seconda od ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per l'assemblea successiva alla seconda.

42.3 L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

ARTICOLO 43 ASSEMBLEA TOTALITARIA

43.1 In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale ed a essa partecipa la maggioranza dell'organo amministrativo e di



Giuliano Scattolon

Marta

controllo.

43.2 Nell'ipotesi di cui al precedente comma, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

ARTICOLO 44 ASSEMBLEA ORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI QUORUM

44.1 In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda ed in ogni ulteriore convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

44.2 L'Assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati ed aventi diritto al voto, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno eccezion fatta per la nomina delle cariche sociali nelle cui deliberazioni risulteranno eletti i candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti o, nel caso di voto per lista, che appartengano alla lista che abbia conseguito il maggior numero di voti.

ARTICOLO 45 ASSEMBLEA STRAORDINARIA: DETERMINAZIONE DEI QUORUM

45.1 In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

45.2 In seconda ed in ogni ulteriore convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

45.3 L'Assemblea straordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati ed aventi diritto al voto, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 46 DIRITTO DI VOTO

46.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

46.2 Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

46.3 Ai soci sovventori è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque ciascuno, in relazione all'ammontare della loro partecipazione, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento interno.

46.4 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'articolo 6.5, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento interno.

46.5 Ai soci finanziatori sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi rappresentati da azioni nominative, ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile, è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte; i voti non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora per qualunque motivo si superi tale limite i voti di soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo di voti ad essi attribuibili per

legge e il numero di voti da essi portati.

46.6 Ai soci cooperatori sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi vengono attribuiti un numero di voti con le stesse limitazioni previste per i soci finanziatori.

ARTICOLO 47 RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA: LE DELEGHE

47.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

47.2 La delega può essere rilasciata anche per più assemblee soltanto ad un altro socio appartenente alla medesima categoria di cooperatore o sovventore o finanziatore; la delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

47.3 La stessa persona non può rappresentare più di tre soci.

47.4 Il socio diverso dalla persona fisica interviene all'assemblea tramite un proprio legale rappresentante ovvero un proprio amministratore, un proprio dipendente o un altro socio dallo stesso delegati.

47.5 Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti, membri degli organi di controllo o amministrativo della società e delle società controllate.

47.6 In quanto compatibili si applicano le disposizioni degli articoli 2370 e 2372 del codice civile.

47.7 In ogni caso i voti esercitabili da una singola persona fisica in ciascuna assemblea, ordinaria o straordinaria, cumulativamente in proprio, per delega, per procura, in quanto ammissibile ex lege, o per rappresentanza non possono essere superiori a cinque.

ARTICOLO 48 PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

48.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

48.2 L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.


48.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accettare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accettare e proclamare i risultati delle votazioni.

48.4 Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto.

48.5 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

48.6 Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti e i voti da ciascuno rappresentati (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;



Alberto

- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 49 PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE: SVOLGIMENTO DEI LAVORI

49.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che vi partecipano possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

49.2 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, che comunque dovrà prevedere una forma che evidensi il voto espresso da ogni socio.

49.3 È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato alto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accettare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accettare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenerne svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

ARTICOLO 50 ASSEMBLEE SEPARATE

50.1 Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 del codice civile, la cooperativa istituisce le assemblee separate.

50.2 Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

50.3 Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.

50.4 Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a

300 (trecento) soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

50.5 Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

50.6 Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano l'oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento.

In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

50.7 Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

TITOLO XI ORGANO AMMINISTRATIVO **ARTICOLO 51 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

51.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a nove eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

51.2 Per la nomina del Consiglio di Amministrazione potranno essere stabilite particolari modalità - ivi compresa la modalità del voto per lista chiusa - da adottarsi nell'ambito di uno specifico regolamento assembleare approvato ai sensi del punto 6) dell'articolo 2364 del codice civile.

Nel caso in cui venisse adottata una modalità di voto per lista il regolamento dovrà prevedere procedure di presentazione delle liste volte a tutelare l'accessibilità alle stesse di tutti i soci nonché la adeguata rappresentatività delle liste medesime in relazione alla compagine sociale.

51.3 Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili per un periodo non superiore al limite massimo previsto dalla legge.

ARTICOLO 52 DIRITTO DI NOMINA DEI SOCI FINANZIATORI

52.1 Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di almeno un amministratore.

52.2 La deliberazione di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

52.3 Alla nomina degli amministratori riservati ai soci finanziatori si procede con una delibera separata dei soli aventi diritto nel corso dell'assemblea; per l'approvazione della delibera è necessaria la maggioranza assoluta dei voti espressi nel rispetto del precedente articolo 46.5.

ARTICOLO 53 COMPETENZE E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

53.1 La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.



Michele

53.2 Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma del codice civile;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- g) quanto previsto dal presente statuto.

53.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, possono istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

ARTICOLO 54 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

54.1 Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente e 2 (due) Vicepresidenti, di cui uno con funzione vicaria.

54.2 Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

54.3 Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

ARTICOLO 55 ORGANI DELEGATI

55.1 Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegate le materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

55.2 Ogni novanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

55.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre nominare, nonché sempre revocare, procuratori generali o per singoli atti determinando il contenuto delle deleghe, le modalità di esercizio delle stesse e l'eventuale retribuzione.

ARTICOLO 56 CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI

56.1 Il consiglio di amministrazione si raduna tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da uno dei suoi membri.

56.2 La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

56.3 Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio

di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica.

56.4 Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

56.5 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

56.6 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

56.7 Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

56.8 Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

56.9 Qualora ritenuto necessario dai componenti del Consiglio d'Amministrazione, alle riunioni potranno partecipare tecnici o professionisti esterni qualificati in particolari materie poste all'ordine del giorno. I partecipanti avranno esclusivamente potere consultivo.

ARTICOLO 57 INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO

57.1 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

57.2 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancati.

57.3 Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

57.4 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di straordinaria amministrazione.

57.5 Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.


ARTICOLO 58 COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

58.1 Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

58.2 Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti della carica di Presidente, Amministratore o Consigliere Delegato nonché per altri particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

58.3 Agli amministratori, con specifica delibera assembleare, può essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennità di fine mandato, da costituirsmediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa.

58.4 Agli amministratori compete comunque il rimborso delle spese sostenute.



M. Mazzola

nute nell'esercizio delle loro funzioni.

ARTICOLO 59 RAPPRESENTANZA

59.1 Il presidente dell'Organo amministrativo ha la rappresentanza e la firma della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

59.2 Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

59.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

59.4 Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

ARTICOLO 60 RISTORNI

60.1 Nei casi previsti dallo specifico regolamento interno, l'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può apportare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non potrà essere superiore all'ammontare dell'avanzo documentato di gestione generato esclusivamente dall'attività con i soci (né al limite massimo stabilito dall'articolo 3 della legge n. 142/2001 e successive modificazioni).

60.2 Il ristorno dovrà essere ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici nel rispetto dei criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali devono essere conformi a quanto previsto dagli articoli 2516 e 2545-sexies del codice civile.

La ripartizione del ristorno tra i singoli soci cooperatori avverrà sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro):

- le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;
- la qualifica/professionalità;
- i compensi erogati;
- il tempo di permanenza nella società;
- la tipologia del rapporto di lavoro;
- la produttività.

60.3 L'assemblea che approva il bilancio potrà quindi deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento. L'assemblea che approva il bilancio potrà quindi deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, a favore dei soci lavoratori, l'erogazione dei trattamenti economici previsti dall'articolo 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo regolamento. L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di obbligazioni;

- emissione di strumenti finanziari.

TITOLO XII
COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI
ARTICOLO 61 NOMINA E REQUISITI

61.1 Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se, comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti tutti in possesso dei requisiti di legge; il Presidente del Collegio è nominato dalla stessa Assemblea, che all'atto della nomina determina il compenso del collegio in base alle tariffe professionali vigenti.

61.2 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 del codice civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

61.3 I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I sindaci sono rieleggibili.

61.4 La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

ARTICOLO 62 FUNZIONI E POTERI

62.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

62.2 Il collegio sindacale esercita altresì la revisione legale dei conti nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 2409 bis. In tal caso il Collegio Sindacale deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

62.3 I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, alle Assemblee e alle riunioni del Comitato Esecutivo.

62.4 I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'articolo 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. 62.5 I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

62.6 Il Collegio Sindacale ha ogni altro potere e dovere, nonché le responsabilità di cui alle norme di legge in materia.

62.7 Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti.

Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

62.8 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici.

ARTICOLO 63 REVISIONE LEGALE DEI CONTI

63.1 La revisione legale dei conti della società, fin tanto che non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, è esercitata, ai sensi dell'articolo 2409-bis, secondo comma, del codice civile dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale, in tal caso, deve essere interamente costituito da Revisori Contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.



Carlo
Andrea

Maurizio

63.2 Non ricorrendo le condizioni di cui sopra, la revisione legale dei conti della società, se obbligatoria per legge, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nel Registro istituito presso il Ministero competente che sono incaricati e svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dal D.lgs. 27.01.2010, n. 39, e successive modificazioni ed integrazioni.

63.3 L'assemblea dei soci, anche laddove non ricorrono le condizioni di legge per la nomina del Collegio Sindacale o dell'incaricato della revisione legale dei conti di cui al comma precedente, può sempre deliberare, in quanto lo ritenga opportuno:

- la nomina di un Collegio Sindacale composto da un Presidente, da due Sindaci Effettivi e da due Sindaci Supplenti, in possesso dei requisiti di legge;
 - l'affidamento dell'incarico della revisione legale dei conti ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale iscritti nel Registro istituito presso il Ministero competente;
- che svolgono la propria funzione secondo quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

TITOLO XIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 64 CLAUSOLA COMPROMISSORIA

64.1 Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al presente articolo, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;
- c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola compromissoria di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

64.2 Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 50.000,00 (cinquanta-mila virgola zero zero);
- b) tre, per le altre controversie.

Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile.

L'Arbitro o gli Arbitri, uno dei quali con funzione di Presidente, saranno nominati dalla Camera Arbitrale cooperativa promossa dalla Confederazione Cooperative Italiane, il cui Regolamento Arbitrale le parti dichiarano di cono-

scere ed accettare integralmente.

In difetto di designazione, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

64.3 La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del Decreto Legislativo n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 36 del Decreto Legislativo n. 5/2003, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri procedono con le modalità e con i termini stabiliti nel Regolamento della Camera Arbitrale Cooperativa.

La disciplina delle spese di funzionamento dell'Organo Arbitrale è stabilita in base alle Tariffe della Camera Arbitrale Cooperativa e comunque sono anticipate dalla Parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO XIV SCIOLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 65 SCIOLIMENTO ANTICIPATO

65.1 La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

65.2 L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi. L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio;
- anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

ARTICOLO 66 DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE

66.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 37.3, lettera c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO XV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 67 REGOLAMENTI

67.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, ed in particolare per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica e lavorativa del socio, la



Maurizio

disciplina dei soci speciali, le modalità di ripartizione dei ristorni, la disciplina dei prestiti sociali, i rapporti con i soci sovventori e finanziatori, il funzionamento delle assemblee sociali e quant'altro stabilito dalla legge o dal presente statuto l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione della assemblea ordinaria, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

67.2 Nella determinazione delle modalità di funzionamento mutualistico ricomprese negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2516 nonché quelle previste da altre disposizioni di legge quali, in particolare, la Legge n. 142/2001.

67.3 Nella determinazione dei criteri di ripartizione dei ristorni ai soci ricompresi negli specifici regolamenti interni debbono essere rispettate le disposizioni di cui all'articolo 2545-sexies del codice civile, ed in particolare la proporzionalità dei ristorni medesimi alla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere, nonché quanto stabilito dal precedente articolo 60.

ARTICOLO 68 PRINCIPI DI MUTUALITÀ, INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE

68.1 In ragione della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che la società intende assumere e mantenere, la stessa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo effettivamente dal capitale versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore ai due punti superiori rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

68.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ARTICOLO 69 PENALI PER SOCI INADEMPIENTI

69.1 Il socio inadempiente agli obblighi statutari, nonché alle norme disciplinari previste dai regolamenti interni di cui al precedente articolo 67 ed alle decisioni assunte dagli organi sociali potrà essere chiamato a versare una somma a titolo di penale che, in considerazione della natura risarcitoria sua propria, confluiscce nel conto economico dell'esercizio in cui l'inadempimento ha avuto luogo.

69.2 I relativi importi, nel minimo e nel massimo, sono fissati con delibera della Assemblea dei soci mentre l'irrogazione delle penali, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dall'assemblea, è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

69.3 Il Consiglio di Amministrazione, nel determinare l'ammontare della penale da imputare al socio inadempiente, terrà conto della gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

ARTICOLO 70 RINVIO

70.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

70.2 Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Alessandro

Francesco



Esente da imposta di bollo.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.LGS. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

Spilimbergo, tredici marzo duemilaventicinque.

F.to: Andrea Maistrello L.S.